


COMUNE CASTELFRANCO E.



Ufficio Protocollo
Nr.0032505 Data 07/08/2015
Tit. 02.02 Interno



**GRUPPO CONSIGLIARE LEGA NORD PADANIA
DI CASTELFRANCO EMILIA (Castèl - Mòdna)
www.leganordcastel.it**

- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Agli Assessori competenti
- Al Segretario Generale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti

MOZIONE

**OGGETTO: ADESIONE ALL'UFFICIO "AVVOCATURA UNICO"
ISTITUITO PRESSO LA PROVINCIA DI MODENA**

PREMESSO CHE:

- La Legge 07.04.2014 n. 56 (Legge Del Rio) ha riformato le Province trasformandole in Enti di "secondo livello" ed ha attribuito alle stesse funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di Ente di area vasta;
- Alle Province è riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai Comuni ricompresi nel territorio provinciale.

CONSIDERATO CHE:

- La Provincia di Modena, nell'intento di svolgere tale ruolo, ha offerto ai Comuni del suo territorio la possibilità di costituire un Ufficio di Avvocatura Unico.
- Il Comune di Castelfranco Emilia non dispone di un proprio ufficio legale e neppure di legali dipendenti iscritti nell'apposito "Elenco Speciale" annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578,

DATO ATTO CHE:

- Come rilevato sul sito web istituzionale del Comune di Vignola (MO) - e di altri - che peraltro ha aderito all'Ufficio di Avvocatura Unico citato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.07.2015:

Considerato che, nell'ottica di svolgere fin da subito tale ruolo, la Provincia di Modena, con nota del 12/06/2015, ha sottoposto all'attenzione dei Sindaci dei Comuni compresi nella sua competenza territoriale e sprovvisti della figura professionale di "avvocato addetto agli uffici legali degli enti pubblici" prevista dall'art. 23 L. n. 247/2012 un progetto di costituzione di un Ufficio Avvocatura, con le seguenti modalità:

- adesione annuale mediante versamento a favore dell'ente provinciale della somma complessiva di € 500,00, a titolo di compartecipazione ai costi di utilizzo della struttura e dei beni provinciali;
- applicazione del regolamento provinciale, di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 92 del 14/04/2015, in merito alla corresponsione di eventuali emolumenti di carattere professionale a favore degli Avvocati facenti parte dell'Ufficio nei termini di cui all'art. 5 "Condizioni economiche" dell'allegato schema di convenzione;

- Il richiamato schema di convenzione di cui alla predetta Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del Comune di Vignola risulta essere il seguente:

Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione

1. La Provincia di Modena e il Comune di _____ sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio di Avvocatura Unica (di seguito "Ufficio Avvocatura") presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 - Modena.
2. L'attività in convenzione riguarda quanto segue:
 - a) Consulenza verbale, telefonica o sessioni presso la sede del servizio avvocatura relative a questioni od atti concernenti una vertenza giurisdizionale instaurata o questioni stragiudiziali volte al componimento in via transattiva di una potenziale lite.
 - b) Predisposizione di atti per la costituzione e resistenza in giudizio in difesa del comune ovvero azione o ricorso in suo favore, in sede civile ed amministrativa.
 - c) Predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse del Comune quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia / querela nell'interesse del Comune.

Art. 2 - Modalità di affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio Avvocatura assicurerà al Comune che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale come sopra esposto.
2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.
3. Resta facoltà del Comune decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro;
4. Resta facoltà dell'Ufficio Avvocatura non assumere l'incarico per ragioni di particolare specialità od onerosità della controversia, insostenibilità della stessa a fronte dei carichi di lavoro, oltre che per i casi di conflitto di interesse anche potenziale tra gli Enti convenzionati.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La Provincia di Modena dispone di una unità specialistica "avvocatura" composta da avvocati iscritti nell'albo speciale e da personale amministrativo.
2. Fino ad ulteriori assegnazioni concordate tra Provincia e il Comune, il personale preposto all'Avvocatura unica è quello dell'Avvocatura della Provincia di Modena.
3. Personale, risorse e beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente convenzionato, fatte salve le deroghe espressamente indicate ai punti successivi 4 , 5 e 6.

Art 4 – Norme finanziarie

1. Il Comune sostiene un costo fisso annuo di adesione alla convenzione pari ad euro 500.00 annuali quale importo di compartecipazione alle spese generali di segreteria, trasferta e di funzionamento del servizio .

Art. 5 – Condizioni economiche

1 Agli avvocati specificatamente incaricati sarà prevista la corresponsione da parte del Comune degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nel Regolamento Avvocatura della Provincia adottato con atto del Presidente n.92 del 14/4/2015 ai sensi degli art. 27 CCNL 14.9.2000 (comparto) e art. 37 CCNL 23.12.99 (dirigenza), solo nel caso di controversia che si definisce favorevolmente per l'ente con provvedimento di compensazione delle spese di lite.

Si precisa in merito che :

- a) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza TAR) sfavorevole, l'ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell'Ufficio Avvocatura; resta inteso che l'ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio.
- b) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza TAR) favorevole con compensazione delle spese di lite,

l'ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi¹

- c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza TAR) favorevole e condanna della Controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.
3. Il Comune provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento giudiziale favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza del Tribunale amministrativo che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta dell'ufficio avvocatura.
 4. Il Comune potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

¹ senza ulteriori oneri fiscali aggiuntivi in quanto non dovuti.

Art. 6 - Spese di elezione domiciliazione e per consulenze tecniche

1. Sono carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per la gestione del contenzioso.
2. Sono carico dell'ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici di parte, o nominati d'ufficio qualora poste a carico dell'ente stesso.
3. L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dal Comune.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Comune assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, provvedimenti impugnati e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Avvocatura.
- 2 Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito all'articolo 2 punto 4, l'ufficio Avvocatura provvede a dare riscontro immediatamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla richiesta avanzata dal Comune.
3. L'ufficio Avvocatura mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti in tutti i giorni feriali.
4. Per particolari esigenze, l'avvocato della Provincia potrà recarsi per incontri/sessioni informative presso il Comune convenzionato.

Art. 8 – Durata e recesso

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1 ° giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.
2. La convenzione ha durata biennale ed è rinnovabile.
3. I Comuni aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convezione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC.
4. Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte del Comune il nuovo affidamento dell'incarico.
6. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati.

Art. 9 – Adesioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio della provincia e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a favore di altri comuni.

Art.10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del D. Lgs. n. 267/2000 ed in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati alle disposizioni contenute nel regolamento avvocatura provinciale di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n.92 del 14/4/2015.




- Appare, quindi, indubbio il vantaggio economico che si avrebbe con l'adesione all'Ufficio Avvocatura Unica della Provincia di Modena.

**TUTTO CIO' PREMESSO PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

- a) Stabilisce, a **TITOLO di INDIRIZZO**, che il Sindaco e la Giunta valutino di porre in essere tutti gli atti per aderire quanto prima all'Ufficio Avvocatura Unica della Provincia di Modena provvedendo al contempo a stanziare in bilancio l'importo della relativa quota di adesione.

Castel - Castelfranco Emilia (Mòdna-Modena), 07/08/2015


Cristina Girotti Zirotti
Capogruppo Lega Nord PADANIA